

In caso di espropriazione di terreni appartenenti a comuni o ad altri enti morali il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita l'autorità tutoria, potrà sostituire all'indennità liquidata un canone annuo corrispondente, conteggiato sulla base dell'interesse del 3.50 per cento.

Al primo comma di quest'articolo Governo e Commissione propongono di sostituire il seguente:

« Con decreto reale motivato, su proposta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, è di volta in volta data facoltà all'azienda del demanio forestale di Stato di acquistare i terreni boscati di cui alla lettera d), e di acquistare od espropriare, in caso di mancato accordo sul prezzo, i terreni di cui alla lettera e) dell'articolo precedente, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio speciale dell'azienda ».

Qui abbiamo un emendamento degli onorevoli Bettoni, Tovini e Coris i quali propongono che nel primo comma dopo le parole: « Con decreto reale motivato » si aggiunga: « sentito il parere del Comitato forestale delle provincie interessate ».

Onorevole Bettoni, ella ha udito però come è stato modificato il primo comma, d'accordo tra Governo e Commissione.

BETTONI. Ed appunto ritiro il mio emendamento, perchè non ha più luogo di essere.

PRESIDENTE. L'onorevole Bettoni e colleghi però propongono ancora che nell'ultimo comma, dopo le parole: « ministro d'agricoltura, industria e commercio » si aggiunga: « su richiesta degli enti espropriati ».

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io accetto, onorevole Bettoni, d'accordo con la Commissione, che si senta il parere del Comitato forestale delle provincie interessate. Su questo siamo d'accordo; è maggior luce, è maggior sicurezza di buon affare.

Io li pregherei invece di non insistere sulla seconda parte, dove vorrebbero aggiungere « su richiesta degli enti espropriati ». Dirci invece che accettassero che si dicesse « su conforme parere dell'autorità tutoria ». Mi pare che così ci siano tutte quelle cautele che si cercano e delle quali io intendo l'intima ragione.

PRESIDENTE. Cioè che invece di dire « sentita l'autorità tutoria » si dica « su conforme parere dell'autorità tutoria ».

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Precisamente.

BETTONI. Accetto.

PRESIDENTE. Abbiamo ora un altro emendamento degli onorevoli Agnesi, Calleri, Battone e Nuvoloni i quali propongono: nel secondo comma dopo le parole: « dal primo presidente della Corte d'appello » si sostituisca: « o dal presidente del tribunale tra gli ingegneri e geometri iscritti nell'albo dei periti ».

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prego l'onorevole Agnesi di non togliere questa guarentigia del primo presidente della Corte d'appello. D'altra parte accetto che siano scelti tra gli ingegneri e geometri iscritti nell'albo dei tribunali compresi nella circoscrizione della Corte d'appello. Così ampliamo la cerchia e c'è anche maggior libertà di scelta.

AGNESI. Sta bene.

PRESIDENTE. Vogliono favorire di mandarmi la proposta?

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La formula sarebbe questa. Resterebbero le parole: « il primo presidente della Corte d'appello ». Dopo queste parole si direbbe così: « fra gli ingegneri e geometri iscritti nell'albo dei periti dei tribunali compresi nella giurisdizione della Corte d'appello ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora metto a partito l'articolo 11, con queste modificazioni.

(È approvato).

Art. 12.

Il prezzo di espropriazione, di cui al precedente articolo, è stabilito in base alla media del reddito netto effettivo del quinquennio antecedente al decreto reale sopra indicato, capitalizzato al cento per quattro.

Qualora per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione appaia eccessiva o insufficiente, può essere fatta a un tasso più elevato, mai superiore al cento per sei o a un tasso meno elevato, mai inferiore al cento per tre.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desume o non può desumersi dal reddito, la indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.